

## **Le novità in tema di servizi pubblici regionali e locali nella finanziaria 2006 e nel d. l. 30 dicembre 2005 n. 273**

*a cura di Adriana Vigneri*

Publicato in “ASTRID – Rassegna” n. 1 del 2006

Due sono le novità contenute nella nuova legge finanziaria:

- i commi 393 e 394 in materia di trasporti
- i commi 415 e 416 in materia di risorse idriche.

Un'ulteriore novità è contenuta nel decreto legge c. d. mille proroghe :

- l'art.23, che ridisciplina le scadenze del periodo transitorio per le gestioni della distribuzione del gas naturale a bassa pressione.

Per effetto di tali interventi la situazione è attualmente la seguente:

- per i **trasporti** regionali (automobilistici) e locali la cessazione del periodo transitorio è dilazionata a fine **2006**, con possibilità di giungere al **2007**;

- per il **gas** la cessazione del periodo transitorio è dilazionata a fine **2007**, con possibilità di giungere al **2010**.

### ***Trasporti***

#### *I contenuti*

La disciplina nazionale in materia di trasporto collettivo di persone (art. 18 del d.lgs. n. 422, mod. da d.lgs. n. 400 e da art. 45 della legge 166/2002 ed infine art 23, comma 3-bis del d.l. n. 355, conv. in l. n. 47/2004) aveva fissato al 31.12.2003, poi 31 dicembre 2005, la cessazione del periodo transitorio, a conclusione del quale gli affidamenti del servizio avrebbero dovuto avvenire con gara.

Ora il comma 394 dell'articolo unico della finanziaria 2006 sostituisce la scadenza 2003 con la scadenza 2006.

A questa generalizzata proroga fino al 31.12.2006 delle gestioni assegnate senza gara, si aggiunge la possibilità per le regioni di disporre un'ulteriore

proroga, definita “eventuale”, di un anno al massimo, a favore di soggetti gestori che abbiano realizzato comportamenti considerati dal legislatore “virtuosi”, descritti alle lett. a) e b) del comma 393, che inserisce un comma 3-ter dopo il comma 3-bis dell’art. 18 del d.lgs. n. 422/1997.

A chiarimento del regime applicabile nel periodo transitorio, prorogato nei termini di legge di cui sopra da determinazione regionale, si dice, mediante un comma 3-quater inserito sempre nell’art. 18, che i servizi di trasporto pubblico regionale e locale “*possono continuare ad essere prestati dagli attuali esercenti, comunque denominati*”. Si disciplina a questo punto, sia ciò che debbono o possono fare gli enti locali relativamente al contratto di servizio, sia ciò che debbono fare gli affidatari dei servizi.

Le società che fruiscono dell’ulteriore proroga di cui ai commi 3-bis (modificato dal comma 394 della Finanziaria) e 3-ter non possono, per tutta la durata della proroga, partecipare a procedure ad evidenza pubblica attivate sul resto del territorio nazionale per l’affidamento dei servizi (comma 3-septies, inserito nell’art. 18 cit. dal comma 393 della Finanziaria).

Disciplinata così la proroga del periodo transitorio, si aggiungono due ulteriori previsioni:

la prima dichiara applicabili ai servizi automobilistici di competenza regionale le disposizioni dei commi 3-bis e 3-quater (il 3-bis fissa la scadenza del 31.12.2006; il 3-quater regola i comportamenti di regione e gestori nel periodo di proroga) (comma 3-quinquies, inserito nell’art. 18 dal comma 393 della Finanziaria);

la seconda, più interessante, si riferisce al caso in cui sia stata applicata al settore trasporti la lett. c) del comma 5 dell’art. 113 del TUEL, e cioè l’*in house providing* (comma 3-sexies dell’art. 18, inserito dal comma 393), e ha lo scopo principale di intaccare sia pur parzialmente il monopolio pubblico.

### Un primo commento

#### La proroga ex lege

La nuova scadenza è fissata dal legislatore statale al 31.12.2006. Le regioni non possono fissare scadenze diverse. Possono soltanto avvalersi del potere di proroga assegnato alla regione dalla legge statale e dalla stessa disciplinato, fino al 31.12.2007. Questa restrizione appare in sintonia con la competenza statale a tutela della concorrenza, come interpretata nella sentenza della Corte costituzionale n. 272/2004.

### La possibile proroga regionale del periodo transitorio

Il legislatore nazionale si è nuovamente impadronito della disciplina delle proroghe, che in base alla disciplina precedente potevano essere disposte anche dalle regioni, senza condizioni (v. art. 45, comma 1, della legge n. 166/2002: “*terminato il periodo transitorio previsto dal presente decreto o dalle singole leggi regionali?*”). L’operazione può considerarsi come accennato coerente con la competenza legislativa statale a tutela della concorrenza, dato che le regole proconcorrenziali sarebbero vanificate da un periodo transitorio eccessivamente lungo.

Le condizioni per l’esercizio della facoltà regionale di proroga hanno carattere premiale. Il premio è per chi

a) ha privatizzato una quota di almeno il 20% del capitale sociale della società di gestione regionale o locale, ovvero ha subappaltato almeno il 20% dei servizi gestiti, purché i destinatari siano società non partecipate da regioni o da enti locali;

b) ha dato luogo ad una fusione di almeno due società affidatarie di servizi di trasporto, o ad una società consortile di almeno due società. In questo secondo caso è richiesto anche che sia stato adottato un unico piano industriale.

In entrambi i casi le società interessate debbono operare all’interno della medesima regione ovvero in bacini di traffico uniti da contiguità territoriale.

Nel primo caso il “bene” è dato dalla parziale privatizzazione del gestore o dalla messa in circolazione di una quota del servizio. Nel secondo dall’ampliamento del bacino di traffico, anche se, si osserva, il nuovo soggetto unitario risulterà “affidatario di un maggiore livello di servizi” in via di fatto, e non per effetto di un rifacimento degli affidamenti. Si tratta, come si vede, del ricorso ad un metodo che è stato individuato fin dalla legge finanziaria 2002, e prima nel decreto legislativo n. 164/2000.

*Ci si chiede come la regione attui il nuovo comma 3-ter. Secondo le norme generali, la proroga, una volta prevista dalla normativa applicabile, è consentita dall’ente pubblico competente, ente locale oppure regione, nel caso di servizi regionali. In questo caso sembra invece che la proroga sia disposta dalla regione (con atto amministrativo generale) in entrambi i casi (“le regioni possono disporre una eventuale proroga dell’affidamento, fino ad un massimo di un anno, in favore dei soggetti...”). A meno che la competenza regionale introdotta dal comma citato non sia intesa come funzione normativa (prima la regione delibera in termini normativi sulla concessione della proroga, poi ciascun soggetto prolunga i propri affidamenti). Questa seconda ipotesi appare smentita dal carattere autoapplicativo della disciplina statale, che non lascia spazio per*



ASTRID

*l'esercizio del potere normativo regionale (tra l'altro, il tempo sarebbe molto ristretto). D'altra parte il fatto che le regioni "possano disporre", richiede una manifestazione di volontà della regione, anche se non è chiaro sulla base di quali presupposti dovrebbe essere assunta. Non sembra si possa sostenere, quindi, che in presenza delle condizioni di legge statale legittimanti le proroghe (lett. a) e b) del nuovo comma 3-ter dell'art. 18), i gestori vantino subito un interesse qualificato all'ottenimento della proroga.*

Si ritiene quindi che la regione debba adottare preliminarmente un proprio atto di natura generale o regolamentare. Un atto di indirizzo preventivo sembra in ogni caso necessario per un aspetto specifico: la definizione preventiva dei parametri di congruità del più ampio livello dei servizi, cui si riferisce – in termini non chiari - l'ultima parte del nuovo comma 3-ter.

La possibilità di proroga regionale non può dar adito a richieste, da parte di chi ha interesse alla proroga, di ritiro o revoca di gare già avviate (nuovo comma 3-ter dell'art. 18: "*Ferme restando le procedure di gara ad evidenza pubblica già avviate, le regioni possono disporre un'eventuale proroga..*"). Vi è un interesse tutelato ad ottenere la proroga, sussistendone i presupposti, non vi è un interesse tutelato ad ottenere che la gara avviata (a maggior ragione se già conclusa) sia posta nel nulla.

Ci si chiede piuttosto se la norma impedisca alla regione di revocare la gara già indetta per ragioni di pubblico interesse, in conseguenza del potere di proroga conferitole. L'espressione utilizzata dal legislatore: "Ferme restando le procedure di gara ...già avviate o concluse, le regioni possono." fa pensare che si sia voluto evitare un'ondata di revoche delle gare già bandite fondata semplicemente sulla normativa statale sopravvenuta. La disposizione è ragionevolmente interpretabile nel senso che la sopravvenuta possibilità di proroga non costituisce giustificazione della revoca o ritiro delle gare.

Resta fermo invece il generale potere di revoca, in capo alla P.A e quindi ai comuni e alla regione, per altre specifiche ragioni di pubblico interesse attinenti alla singola gara, secondo le regole generali.

Nel caso di gara conclusa, con conseguenti posizioni di diritto in capo al gestore, una revoca dell'aggiudicazione, se non esclusa in assoluto, dovrebbe basarsi su circostanze particolarmente gravi, anche qui, secondo le regole generali.

#### Le regole relative al periodo transitorio.

Il comma 3-*quater*, inserito nell'art. 18 dal comma 303 della Finanziaria, equipara ai fini della disciplina che segue il periodo di proroga *ex lege* (al



ASTRID

31.12.2006) a quello di proroga regionale (al 31.12.2007), e detta regole da osservarsi da parte degli enti affidanti e da parte degli affidatari dei servizi.

In tale periodo, i servizi di trasporto pubblico regionale e locale possono continuare ad essere prestati dagli attuali esercenti, ma le società che fruiscono delle proroghe – e per tutta la relativa durata – non possono partecipare a gare attivate “*sul resto del territorio nazionale*”.

Si ricorderà che in base alle regole introdotte dal d.lgs. 422 e succ. mod. il divieto di partecipare a gare riguarda gli affidatari diretti, ed opera a partire dalla fine del periodo transitorio (art. 18, comma 2, lett. *a*), inizialmente fissato al 31.12.2003, poi spostato al 31.12.2005. Il divieto così stabilito rimane. Ad esso si aggiunge un nuovo divieto che opera durante il periodo transitorio testé introdotto, nei seguenti termini:

ha effetto per i periodi corrispondenti alla proroga del 3-*bis* (da fine 2005 a fine 2006) e a quella del 3-*ter* (da fine 2006 a fine 2007)

riguarda tutte le società in quanto fruiscono della proroga, indipendentemente dal titolo della gestione

non riguarda le gare indette per i servizi già gestiti dalle stesse società (quelle attivate sul proprio territorio).

Il divieto di partecipare a gare nel mentre si utilizza la proroga appare ragionevole. Superflua invece l'esclusione del divieto nel caso in cui il servizio messo a gara sia quello già gestito dalla stessa società. In tal caso non c'è proroga e manca quindi il presupposto stesso per l'applicazione del divieto.

Di scarso interesse invece le ulteriori prescrizioni da assolvere nei periodi di proroga, eccezion fatta per l'integrazione del contratto di servizio.

In tali periodi per quanto riguarda gli enti affidanti:

- possono integrare il contratto di servizio in modo da assicurarne l'equilibrio economico

promuovono la razionalizzazione ed integrazione delle reti (comma 3-*quinqies*).

Per quanto riguarda gli affidatari, essi provvedono:

al miglioramento dei servizi, anche dal punto di vista ambientale

alla razionalizzazione dell'offerta mediante l'integrazione modale.

Trattasi in entrambi i casi di disposizioni scarsamente efficaci, sia per la brevità del tempo disponibile, sia per non essere collegate a incentivi o disincentivi (la proroga è elargita “*indipendentemente*”). Non si tratta di “*obblighi di servizio pubblico*” e non rilevano ai fini dell'integrazione del contratto di servizio. Integrazione che è dovuta se durante i periodi transitori

sono imposti nuovi obblighi o modificati quelli preesistenti. Si applica l'art. 17 del d.lgs. n. 422.

Rapporti tra il comma 3-bis e il comma 3-ter (nuovo) dell'art. 18, d.lgs n. 422 e succ. mod.

Secondo il comma 3-bis, introdotto nel d. lgs. n. 422 dal d. lgs. n. 400, le regioni prevedono un periodo transitorio da concludersi entro il 31 dicembre 2003, poi 31.12.2005 (ex art. 23 d.l. 335/2003), soggetto a regole di liberalizzazione di quote di servizi. Nel periodo di proroga gli allora concessionari avevano l'obbligo di affidare a terzi quote dei loro servizi, previa, se necessaria, revisione dei loro contratti di servizio. Sui nota che la proroga non è condizionata all'assolvimento dell'obbligo.

Ora il termine del comma 3-bis è ulteriormente deferito al 31.12.2006, ferma la restante disciplina.

Il comma 3-ter aggiunge a questa proroga *ex lege* quella riservata ai soggetti che abbiano già effettuato o effettuino entro il 31.12.2006, determinate operazioni (cessione di quota del capitale sociale, fusione).

Poiché le proroghe *ex lege* iniziate nel 1999 e reiterate fino al dicembre 2005 e ora al dicembre 2006 non sono state condizionate all'attuazione degli obblighi a suo tempo previsti e mai abrogati, per avvalersi dell'ulteriore proroga a fine 2007 gli interessati debbono adempiere alle diverse condizioni previste dal comma 3-ter, non già a quelle precedenti (che neppure erano delle condizioni). Si può dire, in termini approssimativi, che gli obblighi del comma 3-bis abbiano esaurito la loro efficacia.

I soggetti titolari dell'affidamento *in house*

Si ricorderà che il decreto legislativo n. 422 e successive modificazioni non consente affidamenti *in house*. Si limita a stabilire un periodo transitorio, allo scadere del quale l'unica modalità di affidamento è la gara.

Entrata in vigore, a fine 2003, la disciplina che ha consentito agli enti locali la scelta fra tre modelli di gestione, l'*in house providing*, la società mista e la scelta del gestore con gara, si è ritenuto che quest'ultima prevalesse sullo specifico regime dettato per i trasporti, in forza della dichiarazione di inderogabilità, a sua volta derivante dalla finalità dichiarata di "tutela della concorrenza", e del carattere integrativo della disciplina generale rispetto alle norme dei settori non esclusi (art. 113, comma 1, del TUEL). Con l'esito paradossale che una disciplina più rispettosa della concorrenza, quale quella relativa ai trasporti, è stata sacrificata ad altra assai meno rispettosa (a meno di

non sottoporla ad una interpretazione “adeguatrice”). Conseguentemente, se nella maggior parte dei casi sono continuate le gestioni precedenti, fidando nelle proroghe, in taluni casi è stata adottata la formula *in house*.

Recentemente però è prevalsa la posizione di chi ha ritenuto di sottrarre il settore alla disciplina generale dell’art. 113 cit., ed infatti l’art. 1, comma 48, della legge di delega ambientale n. 308/2004, con disposizione immediatamente applicabile, ha escluso anche il settore dei trasporti (il gas era già stato escluso, insieme all’energia elettrica) dall’applicazione di quella disciplina. Cosicché non è più possibile far ricorso liberamente all’*in house providing*.

Ora il comma 3-*sexies*, introdotto dal comma 393 citato, impone alle società che hanno goduto dell’affidamento *in house* di esternalizzare entro il 2006 mediante una gara d’appalto una quota delle proprie attività (almeno il 20%) al fine di attenuare la condizione di monopolio (si ricorderà che già il d. lgs. n. 400 aveva prescritto di affidare durante il periodo di proroga quote di servizio o servizi speciali mediante procedure concorsuali (art. 18, comma 3-*bis*)).

La disposizione del 3-*sexies* consolida definitivamente gli affidamenti *in house* effettuati nel periodo intermedio sopra descritto, e rende chiaro che per questi affidamenti non si tratta di definire un periodo transitorio: dureranno fino a scadenza o a tempo indeterminato, secondo le scelte contenute nel contratto di servizio, introducendo così nel medesimo settore un regime privilegiato, proprio mentre si conferma la regola del ricorso alla selezione con gara.

### ***Risorse idriche***

I commi 415 e 416 della finanziaria 2006 creano un fondo premiale per spese in conto capitale da destinare ai comuni associati e alle province che, nell’ambito degli ATO, abbiano affidato ad un soggetto gestore e reso operativo il servizio idrico integrato.

La “riserva premiale” di 300 milioni di euro è attinta dal fondo per le aree sottoutilizzate (art. 61, l. n. 280/2002) ed è gestita dal CIPE che determina i criteri di riparto e assegnazione. I presupposti per concorrere al riparto (aver affidato e reso operativo il servizio idrico integrato) debbono sussistere entro 9 mesi dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria.

Quanto alle modalità di affidamento del servizio idrico, si richiede che il gestore sia individuato in conformità alle disposizioni dell'art. 113 del TUEL e successive modificazioni (le note tre modalità del comma 5).

Tra le successive modificazioni dell'art. 113 non vi saranno, neppure se approvato in tempo, le nuove norme previste per gli ATO dal decreto legislativo ambientale, norme che introducono una graduazione tra la modalità di affidamento principale (la gara) e quella residuale (l'affidamento *in house* se non si possa far ricorso alla gara). Infatti il d.lgs. ambientale non introduce una novella nel 113, ma detta per l'affidamento della gestione delle risorse idriche una disciplina autonoma. Ne consegue che per concorrere al riparto della riserva premiale è ammesso anche l'affidamento *in house*, senza particolari motivazioni.

### ***Distribuzione del gas naturale***

Il d.l. n. 273/2005 all'art. 23 ridisciplina il regime transitorio, allungandolo.

Va detto subito che non si tratta dell'interpretazione autentica della legge Marzano. Quindi non vi sono effetti retroattivi.

Il decreto legislativo n. 164/2000 prevedeva che gli affidamenti diretti e le concessioni proseguissero per tutta la durata del periodo transitorio, e che nello stesso periodo le società potessero partecipare senza limitazioni alle gare. Il periodo transitorio scadeva alla fine del 2005, ma poteva essere prorogato – fino ad un massimo di ulteriori 5 anni - in presenza di comportamenti “virtuosi” (ingresso di capitali privati, espansione dimensionale e territoriale, cumulabili).

La legge n. 239/2004 (c.d. legge Marzano, art. 1, comma 69) riduce i possibili incrementi temporali, in termini tali da creare interpretazioni contrastanti sia in dottrina, sia in giurisprudenza.

Secondo una interpretazione restrittiva, seguita anche da TAR Brescia, 28.02.2005, n. 111, e confermata da Cons. Stato n. 4850 (ord.) e 6187/2005, il periodo transitorio può spingersi al massimo fino al 2007 (L. AMMANNATI, *Controriforme attive e resistenza passiva*, su [www.astridonline.it](http://www.astridonline.it)).

Secondo altra interpretazione tale periodo può giungere fino al 2008, mediante l'utilizzazione da parte degli enti locali dell'incremento discrezionale di un anno (M.A. SANDULLI, *La gestione dei servizi pubblici locali nei settori speciali*, su [www.astridonline.it](http://www.astridonline.it)).

La circolare 10.11.2004 del MAP, Direzione generale dell'energia, ritiene invece che la durata complessiva del periodo transitorio possa raggiungere il 2010 (ma applicandone i criteri interpretativi si potrebbe giungere al 2013, L. AMMANNATI).

Il parere dell'AEEG al Parlamento del 30 giugno 2004 condivide la durata massima al 2008.

La questione è connessa anche alla reintroduzione da parte della legge Marzano (art. 1, comma 69, della l. n. 239/2004) del diritto di riscatto anticipato, che la giurisprudenza costante aveva ritenuto incompatibile con il decreto Letta (da ultimo, Cons. Stato, V, n. 3823/2004).

Con l'entrata in vigore del decreto legge 273:

- il nuovo termine del periodo transitorio è prorogato al **31 dicembre 2007**

- qualora si verifichi almeno una delle condizioni indicate al comma 7 dell'art. 15 – compresa quella premiata con un solo anno di proroga, lett. a) del comma 7 – il termine è automaticamente prorogato al **31 dicembre 2009**.

- i termini di cui sopra possono essere ulteriormente prorogati di un anno dagli enti locali per motivate ragioni di pubblico interesse, quindi fino al **31 dicembre 2008 o 2010**.

Il nuovo testo è senza dubbio chiaro, ma sposta nel tempo la durata del periodo transitorio, in contrasto con “l'obiettivo imprescindibile assegnato agli stati membri dal diritto comunitario (dir. 98/39 e 2003/55) della necessaria anche se graduale instaurazione di un mercato del gas naturale concorrenziale, come importante elemento di completamento del mercato interno dell'energia”.

Ciononostante il numero delle gare indette ad oggi è relativamente elevato (31 al 31 ottobre 2005), anche per effetto della possibilità (se prevista nell'atto di affidamento o di concessione) di utilizzazione del riscatto anticipato durante il periodo transitorio, che è nuovamente fatto salvo dal comma 3 dell'art. 23.

Siamo dunque di fronte alla successione nel tempo di tre discipline.

#### Successione tra il decreto Letta e la legge Marzano.

Ha carattere interpretativo e quindi retroattivo la disposizione che consente l'uso dell'istituto del recesso anticipato durante il periodo transitorio (comma 69, primo periodo). Il carattere effettivamente interpretativo (dell'art.15, comma 5 del decreto Letta) del primo periodo del comma 69 è stato confermato da Cons. Stato, V, 3817/2005.

Di fronte all'abbreviazione dei termini e al divieto di cumulo delle proroghe della legge Marzano, chi aveva maturato le condizioni per cumulare i requisiti (che secondo il decreto Letta consentivano di godere della proroga fino a 5 anni) ha acquisito il "diritto" di avvalersene. Il MAT nella ricordata circolare ha sostenuto tale soluzione, da condividere alla luce della giurisprudenza del Consiglio di Stato (VI, 6187) secondo cui *"la proroga dell'art. 15 comma 7 non è il frutto dell'esercizio di una facoltà dell'ente locale, ma è legata a presupposti tipizzati, che garantiscono un'automatica prosecuzione del rapporto, salvo che l'ente locale non motivi in modo specifico sulla effettiva necessità di procedere ad una liberalizzazione immediata"*.

#### Successione tra la legge Marzano e il d.l. mille proroghe.

Quest'ultimo non ha carattere interpretativo e quindi retroattivo, né avrebbe potuto averlo, stante il suo carattere palesemente innovativo. Per le situazioni maturate nel periodo intermedio rimangono le incertezze che sono state prima esposte. Di fronte alle quali il giudice amministrativo ha conclusivamente ritenuto che la scadenza "naturale" del 2005 sia rimasta ferma; che gli incrementi - non più sommabili - possono giungere al massimo al 31.12.2007; che attraverso la proroga eccezionale di un anno a disposizione dei comuni, si può giungere soltanto al 2008 (Cons. St., sez. VI, n. 6187/2005).

L'art. 23 del d.l. n. 237 interviene sul punto nodale, lo spostamento del termine di scadenza "naturale" dal 31.12.2005 al 31.12.2007. Di conseguenza si spostano nel tempo gli effetti (2 anni in ogni caso) degli incrementi (fine **2009**). Può aggiungersi un ulteriore anno per motivate ragioni di pubblico interesse. Quindi il nuovo termine massimo è il **2010**.

Considerato che il decreto legislativo di liberalizzazione è del 2000, i suoi concreti effetti si avranno soltanto 10 anni dopo, un periodo un po' lungo secondo i criteri della Commissione europea, e secondo le direttive n. 98/30/CE e 2003/55, che pure ammettono l'instaurazione graduale in modo flessibile ed ordinato.

Da questo punto di vista quest'ultima proroga - di fronte a posizioni chiare assunte dal Consiglio di Stato - si spiega soltanto con l'obiettivo di mantenere il più a lungo possibile le attuali posizioni di monopolio.

#### ***Brevi considerazioni conclusive***

Si deve nuovamente constatare che la disciplina della materia continua ad essere affetta dall'incoerenza del legislatore, che si contraddice nel tempo e nello spazio.

Dopo aver rimesso ai comuni la decisione se gestire in proprio o aprire al mercato, e come aprire (113, comma 5), sottrae a questa disciplina non soltanto il gas (113, comma 1), ma anche i trasporti (l. n. 308/2004), e prescrive – con la legge di delega ambientale e ora con il decreto legislativo – la gara come unica o prevalente modalità di affidamento per il ciclo idrico e dei rifiuti.

Una scelta chiara a favore del mercato nei quattro fondamentali settori dei servizi economici locali? Non proprio, se nel contempo il termine di scadenza del periodo transitorio del gas - ormai assestato nell'interpretazione della giurisprudenza amministrativa al 2007 con possibile proroga motivata per pubblico interesse al 2008 – è rinviato al 2010, e quello dei trasporti al 2007.

Non basta. Il Governo, mentre sottopone alle Camere un decreto legislativo contenente norme in materia ambientale che prevede l'affidamento con gara per i servizi del ciclo dei rifiuti ed idrico, ed ammette soltanto per il secondo in via eccezionale l'*in house providing*, approva un decreto legge (n. 273/2005) con il quale finanzia la realizzazione del gestore unico a condizione che questi sia individuato “in conformità alle disposizioni dell'art. 113 del TUEL”, e cioè anche *in house*.

In tutto questo, trova anche modo di convalidare l'utilizzazione, di dubbia legittimità, dell'*in house providing* nel settore dei trasporti, sottraendola al contempo ad ogni termine di scadenza, isole di privilegio nel mare procelloso delle gare.

Un aspetto è chiaro: questo governo non intende presentarsi al voto con un regime di gare di imminente applicazione. Lo farà il Ministro dell'Ambiente?